



Città di San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO" A FAVORE DEL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE PER IL PERIODO 01/06/2018 – 31/05/2021". CIG 73841129FB
SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 30/03/2018 ORE 13:00
APERTURA BUSTE: 06/04/2018, ORE 9:30

Premessa

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di San Severino Marche (nel prosieguo, anche Comune), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento del "SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO" A FAVORE DEL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE PER IL PERIODO 01/06/2018 – 31/05/2021, come meglio esplicitato nel Capitolato Tecnico di Polizza (di seguito, per brevità, CSA).

In tal senso, il Comune con determinazione a contrattare n. 113 del 12/02/2018 del Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di San Severino Marche, ha disposto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante apposita procedura di gara "aperta", ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 59 e 60 del Codice, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3 e 12, del medesimo Codice.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Nuovo Codice dei contratti" (nel prosieguo, anche Codice), come novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Decreto correttivo) e, per quanto applicabile, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento), oltreché dalle disposizioni previste dai CSA, dagli altri elaborati allegati, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara.

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del Codice, il bando di gara è pubblicato su:

- GURI V Serie Speciale – n.23 del 23/02/2018;



- sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (*rectius*: sull'apposito sito internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche);
- profilo del committente: <http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/> link BANDI DI GARA-Profilo committente".

Luogo di svolgimento del servizio: Comune di San Severino Marche

CIG: 73841129FB

Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e modulistica;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Schema di contratto

RUP:

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'avv. Pietro Tapanelli, Vice Segretario e Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di San Severino Marche, tel. 0733.641296 e-mail: pietro.tapanelli@comune.sanseverinomarche.mc.it

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è lo stesso RUP.

Legenda

Al fine di favorire migliore comprensione del contenuto della presente lettera, si evidenzia che le prescrizioni sanzionate con l'esclusione dalla gara, sono evidenziate in **grassetto**.

1. Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1. Oggetto: l'appalto ha per oggetto l'affidamento del "SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE PER IL PERIODO 01/06/2018 – 31/05/2021", come dettagliato nel CSA. Tale servizio è identificato nel modo che segue:

Descrizione	CPV
Servizi di intermediazione assicurativa	66518100-5

Ai sensi dell'artt. 48, comma 2, del Codice, non sono previste prestazioni secondarie.

1.2. Lotti: l'appalto non è suddiviso in lotti.

1.3. Durata: l'appalto ha la durata di **3 (tre) anni**, con decorrenza dal 01/06/2018 sino al 31/05/2021.

1.4. Importo appalto principale: sulla base alle provvigioni annue attualmente corrisposte dalle



Compagnie assicurative al broker in carica, pari ad € 9.643,91, il valore dell'appalto principale, può essere stimato in € **28.931,73 (ventottomilanovecentotrentuno/73)** al netto di imposte Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all' art.26, co. 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00;

1.5. Valore complessivo: pertanto, per le finalità di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti, per la determinazione degli oneri da corrispondersi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e per l'individuazione del tipo di procedura applicabile, il valore della presente procedura è quantificato come segue: € **28.931,73 (ventottomilanovecentotrentuno/73)**.

1.6. Finanziamenti: l'attività prestata dal Broker è totalmente gratuita per il Comune di San Severino Marche in quanto la stessa viene remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le quali sono stipulate le polizze di assicurazione.

1.7. Prezzi: i prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

1.8. Pagamenti: il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e secondo le prescrizioni contenute nel CSA. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, del Codice, in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 80 dello stesso Codice e dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

2.2. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

2.3. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara. Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione ANAC del 21ottobre 2010, n. 7).

3. Condizioni di partecipazione

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:



3.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

3.1.2. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o di cui all'art. 35 del 5 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete** (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, **è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara**.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità) con le delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono **registrarsi al sistema AVCPass**, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato>), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera n.157/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo paragrafo 15.4. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

5. Presa visione della documentazione di gara

La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile, a partire dallo stesso giorno della data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet <http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/> link "BANDI DI GARA – profilo committente,".

6. Chiarimenti

6.1. E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica entro il decimo giorno lavorativo antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte:



- avv. Pietro Tapanelli, Vice Segretario e Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di San Severino Marche, tel. 0733/641296– e-mail: pietro.tapanelli@comune.sanseverinomarche.mc.it

- avv. Elisa Teloni, istruttore amministrativo Servizio Segreteria Appalti Contratti del Comune di San Severino Marche, tel. 0733/641261, e-mail: elisa.teloni@comune.sanseverinomarche.mc.it

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet del Comune: <http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/> link BANDI DI GARA, Profilo committente”.

N.B.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

7. Modalità di presentazione della documentazione e Soccorso istruttorio

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché il documento di gara unico europeo (nel prosieguo, DGUE) di cui al successivo paragrafo 15.9:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentati ed, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.5. Al fine di agevolare gli operatori concorrenti nella predisposizione delle domande e dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare di gara, gli stessi sono invitati ad utilizzare gli allegati



moduli che formano parte integrante della documentazione di gara. Si precisa che il mancato utilizzo dei Moduli predisposti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione, a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

7.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante.

7.7. Soccorso istruttorio:

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni o del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, il Comune assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Al fine del computo del termine perentorio assegnato (7 giorni), farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC o, in assenza, di posta elettronica o fax. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

8. Comunicazioni

8.1. Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 6, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile unico del procedimento; diversamente il Comune declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

9.1. Come da disposizioni previste nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

10. Ulteriori disposizioni

10.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice.



10.2. È facoltà del Comune di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice; se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà del Comune di non stipulare il contratto d'appalto.

10.3. Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il Comune, può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

10.4. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, il Comune potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dal Comune e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

10.5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice.

10.6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10.7. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

10.8. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario/i al Comune entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo sostenuto dal Comune di San Severino Marche per detto adempimento legale è il seguente: € 304,12, determinato come segue: €. 236,18 + IVA 22% + Rimborso bolli € 16,00, salvo eventuali conguagli;

10.9. La partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nei CSA e gli altri elaborati di progetto, nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e suoi allegati, approvati con determinazione n. 113 del 12/02/2018 del Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di San Severino Marche.

11. Cauzioni e garanzie richieste

11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2% dell'importo complessivo per l'intero periodo del lotto** per cui si intende concorrere e pertanto per il seguente importo: € 578,63 (cinquecentosettantotto/63).

11.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:



a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di San Severino Marche; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.

La relativa quietanza deve essere inserita nella busta "A – Documenti amministrativi".

Si invitano i concorrenti a prestare attenzione alle prescrizioni del successivo paragrafo 11.3.

b) in assegni circolari, bonifico o contanti con versamento presso la a favore del Comune di San Severino Marche presso la Tesoreria Comunale –Ubi Banca, Piazza del Popolo, 87 - 62027 San Severino Marche - codice IT28C0311169150000000007432. In tal caso, la relativa quietanza, con la seguente causale "cauzione provvisoria appalto servizio di brokeraggio assicurativo, CIG: 73841129FB " deve essere inserita nella busta "A – Documenti amministrativi. Al fine di facilitare lo svincolo, si invita il concorrente ad indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune dovrà restituire la cauzione provvisoria versata. Le spese di svincolo sono a carico del destinatario.

Si invitano i concorrenti a prestare attenzione alle prescrizioni del successivo paragrafo 11.3.

c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere inserita nella busta "A – Documenti amministrativi".

11.3. FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata, pena l'esclusione dalla gara, anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore del Comune. N:B: Detta prescrizione non si applica se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

11.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

11.4.1. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103, comma 9, del Codice), qualora tale schema venga



approvato entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte; in caso contrario, potranno essere utilizzati gli schemi di polizza tipo di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 marzo 2004, n. 123, integrati con le clausole appresso indicate;

11.4.2. essere prodotta o in originale (con firma autografa del contraente e del fideiussore), o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000;

11.4.3. avere come beneficiario il Comune di San Severino Marche ed avere la seguente causale: "Comune di San Severino Marche: cauzione provvisoria appalto servizio di brokeraggio assicurativo CIG 73841129FB";

11.4.4. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta del Comune, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

11.4.5. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

11.4.6. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;

11.4.7. prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune;
- d. **FARE MOLTA ATTENZIONE: a pena di esclusione**, la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice, in favore del Comune, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

N:B: Detta prescrizione non si applica se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

11.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11.6. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.



11.7. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole o medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice. Ai sensi del medesimo art. 93 co. 7 D.lgs. n 50/2016 ultimo periodo del Codice, in ogni caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva sarà calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

11.8. Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

12. Pagamento in favore dell'Autorità

12.1. Il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, non è dovuto.

13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa

13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Idoneità professionale (Art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice)

1. **iscrizione al registro delle imprese** della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto del servizio appaltando. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle



Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale. All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è corrente.

2. **iscrizione, da almeno tre anni, al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) – Sezione B** – (già Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione ex L. 792/1984) di cui all'art.109 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i.

➤ **Capacità economico-finanziaria (Art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I del Codice)**

- **almeno due referenze bancarie** rilasciate da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, dalle quali risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. Nel caso in cui quest'ultimo, per giustificati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice.

➤ **Capacità tecnico-professionale (Art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II del Codice)**

- aver svolto, **nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando (2015-2016-2017), attività di intermediazione assicurativa a favore, per ciascun anno, di almeno cinque enti pubblici territoriali**, intendendosi tali solo le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane e isolate e le Città metropolitane;

- aver intermediato, **nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara (2015-2016-2017), premi assicurativi in favore di soggetti pubblici o privati per un valore medio annuo non inferiore ad €400.000,00 al netto degli oneri fiscali.**

➤ **Certificazioni di qualità (Art. 87 del Codice).**

- **certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015**, in corso di validità, per settore coerente con l'oggetto del presente appalto. A norma dell'art. 87 del Codice, sono ammessi certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità.

13.2. Ai sensi dell'art. 89 del Codice ed alle condizioni e modalità ivi stabilite, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale e di qualità di cui al presente paragrafo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.3. Non è consentito, **A PENA DI ESCLUSIONE**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale. (INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

13.4. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:



13.4.1. il requisito di idoneità professionale di cui ai precedenti paragrafi (iscrizione CCIAA, iscrizione RUI e le referenze bancarie) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete

13.4.2. il requisito di capacità tecnico-professionale (intermediazione annua a favore di cinque enti ed intermediazione per € 400.000,00/annui), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria/capogruppo;

13.4.3. il requisito relativo alle certificazioni del sistema deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio.

13.5. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) del Codice:

13.5.1. il requisito di idoneità professionale (iscrizione CCIAA, iscrizione RUI) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;

13.5.2. il requisito di capacità economico-finanziaria. (intermediazione annua a favore di cinque enti ed intermediazione per € 400.000,00/annui), devono essere posseduti dal consorzio;

13.5.3. il requisito relativo alle certificazioni del sistema devono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

14.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di non ammissione alla gara, deve essere sigillato e deve pervenire, con qualsiasi mezzo, salvo via pec, non potendosi ancora garantire la riservatezza della documentazione inviata per via elettronica, **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30 marzo 2018**, esclusivamente all'indirizzo "Comune di San Severino Marche, Piazza del Popolo n 45, 62027 San Severino Marche (MC)". Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o piombo, preferibilmente senza l'utilizzo della ceralacca, o comunque tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

14.2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di non ammissione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di San Severino Marche, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo. L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle 13:00.

14.3. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di San Severino Marche ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

14.4. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta e con spese a carico.



14.5. Il plico deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente, quali denominazione o ragione sociale, indirizzo Pec o numero di fax (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sul plico devono essere riportate le informazioni di tutti i singoli partecipanti) e riportare la seguente dicitura:

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE:

"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.
PERIODO GIUGNO 2018-MAGGIO 2021" – CIG: 73841129FB

Scadenza: 30/03/2018 – ore 13:00 - NON APRIRE

14.6. Il plico deve contenere al suo interno le seguenti buste chiuse e sigillate, preferibilmente senza l'utilizzo della ceralacca, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:

1. "A - Documenti amministrativi"

2. "B - Offerta tecnica"

3. "C - Offerta economica"

14.7. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara relativo a ciascun lotto. Saranno altresì escluse le offerte inammissibili ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Codice.

14.8. Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

14.9. Per ragioni organizzative si invitano cortesemente gli operatori economici concorrenti:

1. a non usare - se possibile - la ceralacca, sebbene ammessa, ma a sigillare le buste esattamente come indicato nel precedente paragrafo 14.1. In caso di utilizzo di ceralacca, si invitano gli oo.rr. a coprire comunque la stessa con nastro adesivo trasparente, al fine di impedirne la frammentazione e il distacco;

2. a utilizzare, se possibile, esclusivamente plichi d'invio adatti al formato A4 circa (es. cm. 26x39), evitando buste eccessivamente piccole (es. A5 o "americane") o esageratamente grandi, in quanto comportano difficoltà nell'archiviazione degli atti di gara;

3. a evitare che i corrieri attacchino le proprie etichette adesive/lettere di vettura sul fronte del plico, in quanto impediscono la leggibilità dei dati anagrafici o di altri dati indicati sul plico stesso e perché la loro rimozione può comportare l'accidentale strappo del plico;

15. **Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"**

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:



I) le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara (**Modelli 1, 2, 2bis**), le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi, aggregazioni di imprese di rete o GEIE e in caso di avvalimento (**Modelli 3 e 4**), nonché l'eventuale DGUE (**Modello 5**);

N.B ATTENZIONE

Si precisa che:

- a) nel caso in cui il concorrente decida di non utilizzare il DGUE, le autodichiarazione potranno essere rese attraverso i Modelli **1, 2, 2bis, 3 e 4**;
 - b) nel caso in cui il concorrente decida di utilizzare il DGUE, le autodichiarazione potranno essere rese attraverso i soli **Modelli 1 e 5**;
-

II) Referenze bancarie;

III) Stampa del PASSOE;

IV) deposito cauzionale provvisorio;

V) dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto;

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - redatta in carta libera secondo il **Modello 1**, - **sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente**, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

15.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;

15.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n.33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di



partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

ATTENZIONE

15.1.3. La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente indica e dichiara:

a. gli eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D. Lgs. 159/2011;

b. che l'impresa non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente punto 3.2;

c. che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

d. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

e. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

f. di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando, nel presente Disciplinare di gara e relativi allegati, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale di appalto e in tutti gli altri elaborati di gara;

g. di impegnarsi a svolgere il servizio, con le modalità previste nel CSA, anche nelle more della formale stipula del contratto, che potrà eventualmente avvenire anche oltre il termine fissato dall'art. 32, comma 8, del Codice;

h. il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi ai sensi dell'art. 76 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

i. le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;

j. che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza, qualora un



partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure

che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, le parti dell'offerta tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale sono le seguenti:

.....
..... e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate:

.....
..... e che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

N.B.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.

k. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

15.2. Dichiarazione sostitutiva - redatta in carta libera secondo il **Modello 2**, - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

1. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica), rispettivamente:
 - *per le imprese individuali*, del titolare e del direttore tecnico;
 - *per le società in nome collettivo*, del socio e del direttore tecnico;
 - *per le società in accomandita semplice*, dei soci accomandatari e del direttore tecnico;
 - *per le altre società o consorzi*, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;



- per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato: dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
 - 2. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie di cui al precedente punto 1, come indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero, indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle dette cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - 3. attesta, indicandoli specificatamente come segue, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165, nonché quella di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014:
 - 3.1. (art. 80, comma 1, del Codice) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 309/1990, dall'articolo 291- quater del D.P.R. 43/1973 e dall'articolo 260 del D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 24/2014;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- oppure

(nel caso in cui l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo art. 80)

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti come da documentazione probatoria da allegare in sede di offerta;

N.B.



Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3.2. (art. 80, comma 2, del Codice) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis e 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed informazioni antimafia);

3.3. (art. 80, comma 4, del Codice) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore è stabilito

oppure

di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda, come da documentazione da allegare in sede di offerta;

N.B.

a. Costituiscono gravi violazioni, quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

b. Costituiscono violazioni definitivamente accertate, quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

c. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

3.4. (art. 80, comma 5, lett. a) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

3.5. (art. 80, comma 5, lett. b) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

oppure

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato a



partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusta decreto del giudice delegato del Tribunale di _____ del _____

oppure

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusta decreto del Tribunale di _____ del _____ e di essere stato autorizzato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusta decreto del giudice delegato del Tribunale di _____ del _____

Per tale motivo, dichiara:

- a) di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
- b) che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, in quanto l'ANAC non ha subordinato la partecipazione alla necessità che il concorrente ricorra all'avvalimento;

oppure

- b) che ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, allega i seguenti documenti:

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente:

- a. indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

- b. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

- a. si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliaria nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;

- b. attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

3. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;

3.6. (art. 80, comma 5, lett. c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

N.B.



Tra questi illeciti rientrano:

- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

3.7. (art. 80, comma 5, lett. d) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile;

N.B.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice, si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3.8. (art. 80, comma 5, lett. e) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;

3.9. (art. 80, comma 5, lett. f) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

3.10. (art. 80, comma 5, lett. f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

3.11. (art. 80, comma 5, lett. f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;



3.12. (*art. 80, comma 5, lett. g*) che non risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

3.13. (*art. 80, comma 5, lett. h*) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19/3/1990 n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;

3.14. (*art. 80, comma 5, lett. i*) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68;

oppure

di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita L. 12 marzo 1999, n. 68;

3.13. (*art. 80, comma 5, lett. l*) di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. l), del Codice;

oppure

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689;

N.B.

La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

3.14. (*art. 80, comma 5, lett. m*) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine dichiara:

i. di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure



ii. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;

3.15. (art. 80, comma 12) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

3.16. (art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime p.a. nei confronti dell'impresa concorrente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

3.17. (art. 35, D.L. 90/014) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231);

4. Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale: attesta di possedere i requisiti previsti al precedente paragrafo 13 e, in particolare:

4.1. di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui ha sede, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero, in caso di cooperative o consorzi di cooperative, di essere iscritto, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico), ovvero, in caso di cooperative sociali, di essere iscritto all'Albo regionale, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice;

4.2. di essere iscritto, da almeno tre anni, al **Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI)** – Sezione B – (già Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione ex L. 792/1984) di cui all'art.109 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i., precisandone gli estremi;

4.3. di aver svolto, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando (2015-2016-2017)
a) in proprio, se partecipa in forma individuale oppure, in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o aggregazione di imprese di rete, se partecipa in forma congiunta, nel rispetto delle misure previste dal precedente paragrafo, attività di intermediazione assicurativa a favore, per ciascun anno, di almeno cinque enti pubblici territoriali, intendendosi tali



solo le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane e isolate e le Città metropolitane;

b) aver intermediato, nel triennio precedente la pubblicazione del bando (2015-2016-2017) - in proprio, se partecipa in forma individuale oppure, in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o aggregazione di imprese di rete, se partecipa in forma congiunta, nel rispetto delle misure previste dal precedente paragrafo premi assicurativi in favore di soggetti pubblici o privati per un valore medio annuo non inferiore ad €.400.000,00 al netto degli oneri fiscali

c) di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, per settore coerente con l'oggetto del presente appalto o di altri certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, precisandone gli estremi;

ATTENZIONE: si precisa che:

1. la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, deve essere resa da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione o il GEIE;

2. la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

3. la dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, **deve essere resa o deve riferirsi ai seguenti soggetti:**

- in caso di *concorrente individuale* = titolare e direttore tecnico;
- in caso di *società in nome collettivo* = socio e direttore tecnico;
- in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
- *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i soci;
- *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato*: soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

4. La dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice, deve essere resa nel modo che segue:



- o **personalmente** da ciascuno dei soggetti sopra indicati diversi dal legale rappresentante firmatario della domanda di partecipazione, nel qual caso si consiglia di utilizzare l'apposito Modello 2-bis, come parte integrante e sostanziale;

- oppure, in alternativa, dal **rappresentante legale del concorrente** con indicazione nominativa dei soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

N:B: In ogni caso, la dichiarazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D. Lgs. 159/2011.

La dichiarazione sostitutiva non deve essere resa nel caso in cui venga prodotta copia della certificazione di iscrizione alla c.d. white list.

La dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve riguardare anche i **soggetti che siano cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusa o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara).

Si precisa che l'esclusione nei confronti dei soggetti cessati opera solo se l'impresa non dimostri che vi sia stata completa e effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

5. questa stazione appaltante provvederà all'esclusione dell'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice;

6. la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice, opera solo se gli illeciti sono dimostrati dalla stazione appaltante con mezzi adeguati;

7. le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

8. in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalto, il Comune ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del Codice fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

15.3 A pena di esclusione, 2 (due) REFERENZE BANCARIE, in originale, rilasciate da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385, dalle quali risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. Nel caso in cui quest'ultimo, per giustificati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice. A questo proposito si precisa che la presentazione di documentazione alternativa deve essere previamente autorizzata dal Comune. Si rammenta che le referenze bancarie devono essere presentate da ciascun



operatore economico che partecipa sia in forma singola che in forma associata e non possono formare oggetto di avvalimento.

15.4: in caso di **AVVALIMENTO** il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico- professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
 - b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice;
 - c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
- Si consiglia di utilizzare gli appositi **Modello 3 e 4**, allegati.

15.4. Stampa del "**PASSOE**" - documento attestante che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass - di cui alle delibere n. 111 del 20/12/2012 e 157 del 17/02/2016 dell'Autorità. Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, su richiesta, la registrazione al sistema da parte dell'operatore economico partecipante. N:B: E' richiesto anche il PASSOE dell'eventuale impresa ausiliaria e delle eventuali imprese consorziate esecutrici o imprese cooptate.

15.5 Documento attestante la costituzione della **GARANZIA PROVVISORIA**, con allegata la dichiarazione, **a pena di esclusione**, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Detta prescrizione non si applica se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, copia conforme della certificazione del sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con cui il concorrente attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato articolo. N:B: riguardo al documento attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva: qualora la garanzia provvisoria sia stata costituita sotto forma di fideiussione, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva può fare parte integrante del contenuto di detta fideiussione.



15.5 Documento di Gara Unico Europeo:

15.9.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice si precisa che, per la resa delle dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi, il Comune accetta in ogni caso il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea e debitamente sottoscritto dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale aggiornata del concorrente - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dal presente Disciplinare, sono fornite le informazioni rilevanti richieste nel presente Disciplinare anche con riguardo agli eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale, ai sensi dell'art. 89 del Codice, ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

15.9.2. In caso di presentazione del DGUE le parti del documento che devono essere compilate a cura del concorrente sono le seguenti: II, III, IV e VI.

15.9.3. Si precisa che:

a. in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta devono presentare e sottoscrivere un DGUE distinto, recante le informazioni dalle Parti II, III, IV e VI;

b. in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II Sezioni A e B, III e VI;

c. le attestazioni del DGUE Parte III, Sezione A in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, devono riferirsi ai seguenti soggetti:

- in caso di concorrente individuale = titolare o direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = socio o direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari o direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i soci;
- per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato: soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

d. le attestazioni del DGUE Parte III, Sezione A in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve riguardare **anche i soggetti di cui al precedente punto c. che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara (ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società



incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)

e. in caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte II, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare:

- un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II, Sezioni A e B, della Parte III e dalla Parte VI, attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento..

15.9.4 Il DGUE deve essere fornito in forma cartacea. Si consiglia di utilizzare il Modello 5 in allegato. In alternativa, per produrre un DGUE da stampare è possibile collegarsi al sito: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>. Per dettagli e istruzioni, si rinvia al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo, e al COMUNICATO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16°05350)” (pubblicato su GU n.170 del 22.07.2016). Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI allegare:

- Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

15.10. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

15.11. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

15.12. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

- Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

15.13. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;



15.14. dichiarazione in cui si indica, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

15.15. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

15.16. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

15.17. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

15.18. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

15.19. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

15.20. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.



Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

15.21. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete;

(o, in alternativa)

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

16. Contenuto della Busta "B - Offerta tecnica"

16.1. La busta "**B – Offerta Tecnica**", deve contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione: **PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO** consistente in una relazione che dovrà contenere la proposta tecnico-organizzativa elaborata dal concorrente con riferimento agli argomenti di cui ai seguenti criteri e sub-criteri di valutazione:

MODALITÀ QUALITATIVA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO		
A	A1	Progetto di servizio di consulenza assicurativa. Il concorrente dovrà fornire una descrizione della metodologia operativa per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento ai criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi, a partire dall'individuazione, analisi e valutazione degli stessi.
	A2	Progetto di servizio per la gestione dei sinistri. Il concorrente deve illustrare le caratteristiche metodologiche, organizzative, tecniche e qualitative di gestione dei sinistri attivi e passivi di cui è parte l'Ente.
	A3	Proposta di assistenza all'Ente. Il concorrente deve specificare in che termini e con quali strumenti apporterà assistenza e consulenza in merito a: – attivazione di procedure di gara che l'Ente esperisce per l'affidamento dei servizi assicurativi; – procedure attuabili in caso di inadempienze/inottemperanze ai propri obblighi da parte delle Compagnie contraenti.



	A4	Modalità organizzative per lo svolgimento del servizio: Il concorrente deve illustrare l'organizzazione, l'articolazione, le modalità di raccordo del proprio <i>staff</i> dedicato alla gestione dell'incarico oggetto del presente appalto con il Comune di San Severino Marche, oltre che individuare un Responsabile del Servizio che si interfacci con l'Ente indicando puntualmente i termini di reperibilità. <i>(Si precisa che, conformemente alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Comunitarie del primo marzo 2007, non verranno valutati i curricula professionali delle risorse dedicate).</i>
	A5	Descrizione di eventuali supporti informatici utilizzati per l'esecuzione del servizio a disposizione del Comune di San Severino Marche. Il concorrente deve fornire la descrizione analitica delle funzionalità della piattaforma, gli obiettivi che l'utilizzo della stessa tende a raggiungere, i vantaggi per l'Ente.
PIANO DI FORMAZIONE PROPOSTO ALL'ENTE		
B	B1	Proposta di servizi di formazione ed informazione per il personale e gli amministratori dell'Ente
	B2	Proposta di servizi di formazione ed informazione per il personale indicato dall'Ente come competente per gli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa.

ATTENZIONE:

- l'offerta tecnica deve essere predisposta in n. 3 copie cartacee e n. 1 supporto digitale;
- la relazione deve essere contenuta entro il numero massimo di 20 cartelle (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4, numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Time New Romans, dimensione 12, strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti agli argomenti di cui ai suindicati criteri e sub-criteri di valutazione e munita di apposito indice che non viene computato nel numero massimo di cartelle ammesse;
- cartelle ed elaborati eccedenti il numero massimo sopra riferito e/o materiale aggiuntivo di qualsiasi natura non verranno tenuti in considerazione per l'attribuzione del punteggio.
- L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità sopraindicate.

17. Contenuto della Busta "C - Offerta economica"

17.1 Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, predisposta secondo il Modello 6, contenente l'indicazione dei seguenti elementi:

- la percentuale delle commissioni (espresse in cifre ed in lettere) a carico delle Compagnie sulle polizze NON RCA;
- la percentuale delle commissioni (espresse in cifre ed in lettere) a carico delle Compagnie sulle polizze RCA

In caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.



17.2. L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

17.3. GIUSTIFICAZIONI: ATTENZIONE

Al solo fine di velocizzare la tempistica di gara, si invitano i concorrenti a presentare, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice, le giustificazioni sull'offerta presentata, da inserire, in separata busta chiusa recante la dicitura "GIUSTIFICAZIONI", all'interno della busta "C - Offerta Economica". La mancata presentazione delle suddette giustificazioni non costituisce causa di esclusione, trattandosi di mera facoltà. Si precisa che la busta contenente le giustificazioni sarà aperta solo nel caso in cui dovesse essere avviata la procedura di verifica di congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

18.1 .L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 77, comma 12, del Codice. Le preliminari attività di valutazione e ammissione dei concorrenti di cui ai successivi paragrafi saranno invece svolte dal Responsabile unico del procedimento indicato nelle premesse del presente disciplinare o dal suo sostituto.

18.2 . Valutazione offerte tecniche: alle offerte tecniche sarà assegnato un massimo di 80 punti che saranno attribuiti sulla base della valutazione degli elementi di natura qualitativa contenuti nel "Progetto di Gestione del Servizio" di cui al precedente paragrafo. In particolare, i punteggi attribuiti ai predetti elementi saranno corrisposti sulla base dei seguenti criteri, pesi e sub-pesi:

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA				
A		MODALITÀ QUALITATIVA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO		Max 70 pt
	A1	Progetto di servizio di consulenza assicurativa. Il concorrente dovrà fornire una descrizione della metodologia operativa per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento ai criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi, a partire dall'individuazione, analisi e valutazione degli stessi.	Max 20 pt	
	A2	Progetto di servizio per la gestione dei sinistri. Il concorrente deve illustrare le caratteristiche metodologiche, organizzative, tecniche e qualitative di gestione dei sinistri attivi e passivi di cui è parte l'Ente.	Max 15 pt	



A3	Proposta di assistenza all'Ente. Il concorrente deve specificare in che termini e con quali strumenti apporterà assistenza e consulenza in merito a: – attivazione di procedure di gara che l'Ente esperisce per l'affidamento dei servizi assicurativi; – procedure attuabili in caso di inadempienze/inottemperanze ai propri obblighi da parte delle Compagnie contraenti.	Max 15 pt	
A4	Modalità organizzative per lo svolgimento del servizio: Il concorrente deve illustrare l'organizzazione, l'articolazione, le modalità di raccordo del proprio staff dedicato alla gestione dell'incarico oggetto del presente appalto con il Comune di San Severino Marche, oltre che individuare un Responsabile del Servizio che si interfacci con l'Ente indicando puntualmente i termini di reperibilità. <i>(Si precisa che, conformemente alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Comunitarie del primo marzo 2007, non verranno valutati i curricula professionali delle risorse dedicate).</i>	Max 10 pt	
A5	Descrizione di eventuali supporti informatici utilizzati per l'esecuzione del servizio a disposizione del Comune di San Severino Marche. Il concorrente deve fornire la descrizione analitica delle funzionalità della piattaforma, gli obiettivi che l'utilizzo della stessa tende a raggiungere, i vantaggi per l'Ente.	Max 10 pt	

B	PIANO DI FORMAZIONE PROPOSTO ALL'ENTE		Max 10 pt
B1	Proposta di servizi di formazione ed informazione per il personale e gli amministratori dell'Ente	Max 5 pt	
B2	Proposta di servizi di formazione ed informazione per il personale indicato dall'Ente come competente per gli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa.	Max 5 pt	
TOTALE ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA			Max 80 pt

Relativamente alla valutazione dell'offerta tecnica, si precisa quanto segue :

Il punteggio assegnato per ogni elemento o sub-criterio indicato sopra sarà ottenuto moltiplicando il punteggio massimo attribuibile all'elemento o requisito medesimo, per un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo:

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	1,0	trattazione dettagliata ed estensiva con piena rispondenza alle aspettative
Ottimo	0,8	trattazione analitica completa e con ottima rispondenza alle aspettative



Buono	0,6	trattazione con buona rispondenza alle aspettative
Discreto	0,4	trattazione appena esauriente ma sufficientemente alle aspettative
Modesto	0,2	trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle aspettative
Assente o Irrilevante	0,0	trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le aspettative

Il coefficiente applicato è determinato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Il punteggio complessivo per l'offerta tecnica verrà ottenuto dalla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni singolo elemento o requisito come sopra determinato.

NB: RIPARAMETRAZIONE PUNTEGGI

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari elementi e sub-elementi di valutazione, se nessun concorrente ottiene il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica, è effettuata la c.d. "riparametrazione"; in tal caso, al concorrente che ha ottenuto il punteggio **totale** più alto, sarà assegnato il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. In presenza di un'unica offerta la riparametrazione non verrà effettuata.

18.3. Valutazione offerte economiche: alle offerte economiche sarà attribuito un massimo di 20 punti, così ripartiti:

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA			
D		Commissioni (espresse in %) a carico delle Compagnie sulle polizze NON RCA	Max 10 pt
E		Commissioni (espresse in %) a carico delle Compagnie sulle polizze RCA	Max 10 pt
TOTALE ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA			Max 20 pt

e che saranno assegnati sulla base dei seguenti coefficienti:

- lettera D della tabella sopra riportata:

- è attribuito il coefficiente 0 (zero) alla percentuale offerta superiore al 17%;
- è attribuito il coefficiente 1 (uno) alla percentuale minore offerta;
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle altre offerte secondo la seguente formula:

$$V(a)_i = P_{\min}/P(a)_i$$

ove:

$$V(a)_i = P_{\min}/P(a)_i$$

$V(a)_i$ = coefficiente espresso in valori centesimali dell'offerta i-esima in esame;

$P_{\min}$ = percentuale minore offerta

$P(a)_i$ = percentuale offerta dal concorrente in esame

- lettera E della tabella sopra riportata:

- è attribuito il coefficiente 0 (zero) alla percentuale offerta superiore al 9%;



- è attribuito il coefficiente 1 (uno) alla percentuale minore offerta;
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle altre offerte secondo la seguente formula:

$$V(a)_i = P_{\min}/P(a)_i$$

ove:

$V(a)_i = P_{\min}/P(a)_i$ coefficiente espresso in valori centesimali dell'offerta i-esima in esame;

$P_{\min}$ = percentuale minore offerta,

$P(a)_i$ = percentuale offerta dal concorrente in esame;

18.4. Punteggio finale: l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata con il metodo aggregativo-compensatore, di cui al punto 1 del paragrafo VI delle Linee guida ANAC n. 2/2016, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = è l'indice di valutazione dell'offerta (a)

n = è il numero totale dei requisiti;

W_i = è il peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito variabile tra zero e uno;

$\sum n$ = è il simbolo della Sommatoria

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque

In presenza di un'unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara comunque denominato.

A parità di indice complessivo di valutazione dell'offerta si proporrà l'aggiudicazione a favore dell'offerente che avrà ottenuto il miglior indice di valutazione tecnica. Nell'ipotesi di ulteriore parità, si procederà – previa convocazione degli offerenti risultati a pari merito - al sorteggio in seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

19. Operazioni di gara

19.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici del Comune di San Severino Marche siti in via C. Battisti n 1, San Severino Marche (MC), il **giorno 06/04/2018, alle ore 09:30** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

19.2. Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti alla pagina sul sito internet



<http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/> link BANDI DI GARA, sezione "Profilo committente", fino al giorno antecedente la data fissata.

19.3. Verifica della documentazione amministrativa: nella prima seduta, il RUP, sulla base della documentazione contenuta nella busta A, procederà:

- i. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- ii. a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della domanda di partecipazione e della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di giorni 7 (sette) fissando a data da destinarsi la seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, il RUP, provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- vi. all'eventuale escussione della garanzia provvisoria nonché, se del caso, a segnalare il fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere
- vii. ai sensi dell'art.85, comma 5, del Codice, la Stazione appaltante, può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche il RUP, provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

19.4. Verifica della documentazione dell'offerta tecnica: nella medesima seduta pubblica o in una successiva, il RUP procederà quindi all'apertura della busta B concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

19.5. Esame offerta tecnica: in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità sopra descritte.

19.6. Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all'apertura delle buste C contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.



19.7. Esame offerta economica: nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, la Commissione procede alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti nel precedente paragrafo e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

19.8. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad informarne il RUP ai fini dell'esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi;

19.9. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

19.10. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando ritenga che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice, avvalendosi della Commissione. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

N.B.

Si specifica che l'anomalia dell'offerta verrà valutata sul punteggio attribuito all'offerta tecnica di ciascun operatore economico **non riparametrato**.

19.11. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

19.12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

19.13. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e la trasmette al RUP;

19.14. Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, la proposta di aggiudicazione viene approvata con determinazione del competente organo della Stazione appaltante.

20. Verifica di anomalia delle offerte

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:



- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
- b) riservandosi di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni, qualora non presentate all'interno della busta "B – Offerta Economica", oppure qualora ritenute non sufficienti dalla Commissione; nella richiesta il RUP può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- d) assegnando all'offerente un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- e) il RUP, attraverso la Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle stesse;
- f) il RUP può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente, qualora questi non presenti le spiegazioni o le precisazioni entro il termine stabilito;
- g) il RUP esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

21. Adempimenti necessari all'aggiudicazione e alla stipula del contratto

- 21.1.** L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice, come prescritti dal presente Disciplinare di gara.
- 21.2.** Nell'ipotesi che l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
- 21.3.** In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
- 21.4.** Sono a carico dell'aggiudicatario contraente tutte le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali, senza diritto di rivalsa.
- 21.5.** Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 co. 2 D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di bando vanno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
- 21.6.** L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal Comune, per la stipulazione del/i contratto/i di polizza; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione



provvisoria. In tal caso è facoltà del Comune procedere alla stipula del contratto con l'operatore che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.

21.7. Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre: cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice pari al 10% dell'importo di aggiudicazione;

22. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Macerata rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, si precisa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Marche, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del citato decreto.

23. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.

San Severino Marche il 12/02/2018

Il Vice Segretario Generale
Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to Avv. Pietro Tapanelli